



**COMUNE DI CAMPELLO SUL  
CLITUNNO**

**Provincia di Perugia**

**ORIGINALE**

**ORDINANZA**

**N. 47 DEL 06-04-2017**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL OBBLIGO DI INTERVENTI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE**

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile, il Sindaco NATALI DOMIZIO

**Premesso che** con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* - Linnaeus);

**Preso atto** che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla "*Traumatocampa pityocampa*" (Processionaria del Pino) da parte dei detentori di piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

**Dato atto altresì**, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Rilevato** che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici.

**Rilevato**, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano.

**Considerata** altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento delle infezioni di processionaria del Pino, entro termini accettabili.

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la tutela della salute pubblica;

**Visto** il D.M. del 30.10.20017 e i regolamenti comunali tutti;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981 e s.m.i;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

A tutela della salute pubblica

## ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale;
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli Amministratori di condominio;
- Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

**DI VIGILARE**, ciascuno per le rispettive competenze effettuando tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà ( *in particolare detentori di piante di pino e di quercia, Pino silvestre (pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus)* ), tutte le specie arboree quali quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto) al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*truatocampa pityocampa*), la processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionaria*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus*);

**DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE** , nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate ;

È fatto **ASSOLUTO DIVIETO** di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

## AVVERTE

La cittadinanza che

- Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 50 a € 200;
- Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

### **DISPONE**

Che copia delle presente sia trasmessa, all'Area Vigilanza;  
Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul portale istituzionale del Comune di Campello sul Clitunno;

### **DISPONE ALTRESÌ**

Quale sanzione accessoria, che in mancanza di esecuzione da parte del cittadino, provveda all'esecuzione degli interventi omissi, l'ufficio Lavori Pubblici a propria cura e con addebito al cittadino inadempiente delle relative spese.

### **INFORMA**

A norma dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (L.1034/71) e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1191/71).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
NATAL DOMIZIO

